

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 aprile 2019, n. 84
C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso. Autorizzazione all'esercizio per trasferimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito del Comune di Foggia, da Via Vittime Civili n. 107/109 a Via Telesforo n. 47/R, del Centro Diurno di riabilitazione psichiatrica (art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Il Sorriso".

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 24 del 20/12/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "*Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private*" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

Con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 26/11/2014 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha rilasciato, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Centro Diurno denominato "Il Sorriso" e gestito dal Consorzio Utilità Sociale (C.U.S.) di

Campobasso, da Foggia - Via Vittime Civili nn. 107/109 a Foggia - Via Paolo Telesforo n. 1, “con la precisazione che l'esercizio del Centro Diurno “Il Sorriso” in regime di accreditamento nella nuova sede è subordinato:

- al rilascio della autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Foggia, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;
- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..”.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” (che ha disposto all'art. 31, comma 1, lett. a) l'abrogazione della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza (...)”;
- all'art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
- all'art. 28, comma 5 che “La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.”.

Con PEC del 14/05/2018 lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Foggia ha trasmesso a questa Sezione l'“AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO” prot. n.39937 del 12/04/2018, con cui il SUAP dell'Area Tecnica del Comune di Foggia ha autorizzato “il C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale – nella persona dell'Amministratore Unico sig. (...), alla realizzazione per trasferimento della “Struttura Semiresidenziale in regime non ospedaliero denominata “Centro Diurno per utenti Psichiatrici IL SORRISO”, dai locali siti in Via V. Civili 107/109 ai locali di Via Paolo Telesforo nn. 41-43-45-47/0-47P-47/Q 47/R-47/S-47/T-47/U-47/V-47/Z.”.

Con nota prot. 06/2018 del 23/05/2018 ad oggetto “Domande di Autorizzazione all'Esercizio per Trasferimento e di Mantenimento dell'Accreditamento Istituzionale per Trasferimento della struttura per soggetti con problematiche psichiatriche destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale non ospedaliero denominata Centro Diurno per Utenti Psichiatrici “Il Sorriso” dalla Via Vittime Civili 107/109 71121 – Foggia, alla Via Paolo Telesforo n° 47/R – 71122 Foggia.”, trasmessa con Pec del 24/05/2018 ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 183/7777 del 29/05/2018, il legale rappresentante del C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Campobasso alla Via Longano n° 20, ha trasmesso “congiuntamente le istanze in oggetto indicate unitamente alla documentazione di rito”, chiedendo “il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per Trasferimento e il Mantenimento dell'Accreditamento Istituzionale con unico procedimento ai sensi della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i..”.

In particolare, nell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento il legale rappresentante del C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso ha dichiarato:

1. *che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata Autorizzazione alla realizzazione per Trasferimento con atto prot. n° 39937 dal Comune di Foggia (FG) in data 12.04.2018, a seguito dell'Autorizzazione al Trasferimento definitivo rilasciato dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n° 165 del 26 novembre 2014, ovvero:
per il Trasferimento*
2. *che la struttura:
rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal regolamento n° 3 del 13/1/2005 e s.m.i.;
che la Direzione e la Responsabilità Sanitaria è affidata al Dott. (...);
che il personale impegnato nella struttura è il seguente:
n. 1 Collaboratore Professionale Assistente Sociale esperto;
n. 3 Educatori professionali
n. 1 Assistente Sociale;
n. 3 Operatori Socio Sanitari;
n. 1 Cuoca;
n. 1 Autista;
n. 1 Psicologo Psicoterapeuta.”*

allegandovi copia della seguente documentazione:

- permessi di costruire n. 177 del 01/07/2009, n. 125 del 21/5/2010, n. 90 del 02/05/2011, n. 161 del 25/07/2011 e n. 58 del 29/04/2013;
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) pratica 831 E2217 n. 50874 di Prot. Gen. del 24/05/2017;
- dichiarazione in merito alla Prevenzione Incendi del 16/03/2018;
- certificato di laurea e diploma di specializzazione del Responsabile Sanitario;
- autorizzazione al trasferimento definitivo rilasciata dal Dirigente del Servizio PAOSA della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n° 165 del 26 novembre 2014;
- autorizzazione alla realizzazione prot. n. 39937 del 12/04/2018 rilasciata dal Dirigente del SUAP del Comune di Foggia;
- documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.

Posto quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/13768 dell'11/10/2018, tra l'altro, la scrivente Sezione:

“

- *richiamato l'art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il quale stabilisce testualmente che: “(...) 5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni. 6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;*
- *visto l'art. 29, comma 9 della medesima legge, il quale dispone che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica*

dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'art. 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”,

ha invitato:

“

- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno psichiatrico “Il Sorriso” ubicato presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n° 47/R, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. previsti per l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella predetta sede, comunicandone gli esiti;*
- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno psichiatrico “Il Sorriso” ubicato presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n° 47/R, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti ulteriori di cui di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. previsti per il mantenimento dell'accreditamento nella predetta nuova sede, comunicandone gli esiti.”*

Con nota del 24/10/2018 trasmessa con PEC in pari data, ad oggetto *“Autorizzazione all'Esercizio per Trasferimento e al Mantenimento dell'Accreditamento istituzionale presso l'immobile sito in Foggia alla Via Paolo Telesforo n° 47/R, del Centro Diurno per Utenti Psichiatrici “Il Sorriso”. Rif. PROT. n. A00_183/13768.”*, il legale rappresentante del Consorzio Utilità Sociale (C.U.S.) di Campobasso ha comunicato di aver provveduto *“alla nomina del nuovo Direttore Sanitario nella persona del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, in sostituzione del Dott. (...)”*, allegandovi:

“

- *Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;*
- *Diploma di Specializzazione in Psichiatria;*
- *Iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia;*
- *Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà;*
- *Documento di Riconoscimento.”*

Con nota prot. n. 0090791/26/11/2018/ASL/FG/N_138/P trasmessa con PEC in pari data, indirizzata a questa Sezione e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Foggia ed al legale rappresentante del Consorzio Utilità Sociale (C.U.S.) di Campobasso, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) AREA SUD del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso la nota prot. n. 1392328/26/11/2018/N_141, ad oggetto *“C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Cooperativa Sociale di Campobasso. Richiesta di integrazione di documentazione documentale. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e al mantenimento dell'accreditamento istituzionale presso l'immobile sito in Foggia alla via P. Telesforo, n. 47, del Centro Diurno Psichiatrico “Il Sorriso”.*”, con cui il Dirigente Medico incaricato del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto:

“(…)”

vista la nota del Dirigente Sezione SGO – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Dipartimento pro. Salute e Ben. Sociale e dello Sport per Tutti – Regione Puglia con prot. n. A00_183/13768 dell'11 ottobre 2018, in cui, ai sensi dell'art. 28 co. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si invitava questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Psichiatrico “Il Sorriso” ubicato presso l'immobile sito in Foggia alla via Telesforo n. 47/R, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. previsti per l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella predetta sede, comunicandone gli esiti; *Esaminata la documentazione presentata dal Legale Rappresentante C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Cooperativa Sociale di Campobasso;*

effettuato apposito sopralluogo il giorno 21 novembre 2018 presso la struttura in oggetto, nel corso del quale si è verificato che la stessa è conforme ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005, punto D.02.01 e s.m.i., per Centro Diurno Psichiatrico per n. venti utenti accolti giornalmente;

esprime parere favorevole

per il rilascio al Legale Rappresentante C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, dell'autorizzazione all'esercizio Centro Diurno Psichiatrico per n. venti utenti accolti giornalmente, sito nel Comune di Foggia alla via Paolo Telesforo n. 47/R, il cui Responsabile Sanitario è il dr. Francesco Paolo RIZZITELLI, nato (...) il 18/12/1951 (...) laureato in Medicina e Chirurgia c/o l'Università degli Studi di Milano in data 06/07/1979, abilitato all'esercizio della Professione a Bari nella sessione 07/79, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia dal 30/07/1979 con numero d'iscrizione 2217 – Specializzato in Psichiatria in data 12/07/1990 presso l'Università degli Studi di Bari.”.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato, altresì:

- che l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che *“Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”*;
- che il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: *“Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”*;

rilevato che il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, Responsabile Sanitario della struttura, nato il 18/12/1951, ha superato il limite di età previsto dal sopra riportato art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

si propone di rilasciare al C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, il cui legale rappresentante è il Sig. Domenico Mucci, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nella sede di Foggia alla Via Paolo Telesforo n. 47/R, del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti denominato *“Il Sorriso”*, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, nato il 18/12/1951 ed in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2217, con la prescrizione di dover trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento:

- copia dell'istanza con cui il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli chiede al C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 18/12/2021);
- autocertificazione resa dallo stesso Dott. Francesco Paolo Rizzitelli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero professionista,

e con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Consorzio Utilità Sociale

(C.U.S.) di Campobasso è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante del C.U.S. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

D E T E R M I N A

- di rilasciare al C.U.S. - Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di Campobasso, il cui legale rappresentante è il Sig. Domenico Mucci, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nella sede di Foggia alla Via Paolo Telesforo n. 47/R, del Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti

denominato "Il Sorriso", il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, nato il 18/12/1951 ed in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2217, con la prescrizione di dover trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento:

- copia dell'istanza con cui il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli chiede al C.U.S. Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 18/12/2021);
- autocertificazione resa dallo stesso Dott. Francesco Paolo Rizzitelli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero professionista,

e con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Consorzio Utilità Sociale (C.U.S.) di Campobasso è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante del C.U.S. dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno"*;

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del Consorzio Utilità Sociale Società Cooperativa Sociale, Via Longano n. 20, Campobasso;
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)